

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4302

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

Proroga della legge 29 dicembre 2000, n. 413, concernente adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999

Presentato il 24 settembre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare è uno strumento necessario per raggiungere gli obiettivi di sviluppo indicati nella legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

La Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 prima, e del 1999 successivamente, ha istituzionalizzato, inserendola in un contesto normativo comune a tutti i Paesi aderenti, quella che da sempre è una delle attività primarie della coope-

razione internazionale. L'adesione dell'Italia alla Convenzione consente al Paese di giocare un ruolo di primaria importanza nella politica di sicurezza alimentare a favore dei Paesi in via di sviluppo, conferendole un ruolo di attore a fianco delle principali potenze industrializzate. L'Italia ha partecipato attivamente al relativo negoziato nell'ambito del Comitato per l'aiuto alimentare al quale partecipano l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, l'Argentina,

il Canada, il Giappone, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti.

Il Comitato per l'aiuto alimentare, istituito nel 1967 e composto da tutti i Paesi donatori, continuerà ad essere responsabile della gestione della Convenzione che, insieme alla Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, è uno degli strumenti costitutivi dell'Accordo internazionale sui cereali del 1995.

È confermato l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (ex-AIMA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di provvedere alla fornitura della quota di partecipazione italiana, in attuazione delle norme comunitarie.

I 36,2 milioni di euro di stanziamento annuo (2002-2003) per gli aiuti alimentari vengono trasferiti sul bilancio dell'AGEA. Quest'ultima svolge in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari, le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari per la formazione delle scorte necessarie, nonché, nei casi in cui risulti più conveniente, procede ad acquisti *in loco* nei Paesi in via di sviluppo, oppure si avvale di organizzazioni internazionali. Questo strumento primario di politica di cooperazione, pur necessitando di adattamenti e implementazioni, ha rischiato di subire una brusca interruzione nello scorso anno con il mancato rinnovo della Convenzione a base triennale, determinando uno scenario di incertezza il cui bersaglio principale è costituito dalle aree più svantaggiate del pianeta. In tali aree, a volta vere e proprie macro-regioni, vittime di calamità naturali quanto di sconvolgimenti politici e sociali, la stabilità e la continuità dell'aiuto alimentare si colloca sicuramente in evidenza tra i settori vitali per la sopravvivenza stessa di intere popolazioni.

La proroga oggetto del provvedimento — approvata, ai sensi dell'articolo XXV

della Convenzione stessa, dai membri del Comitato per l'aiuto alimentare — riguarda l'estensione della validità della Convenzione per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003. Tale approvazione è avvenuta in via preliminare nel corso della riunione del giugno 2002 e in via definitiva nel corso della riunione del dicembre 2002.

La necessità della proroga di un anno dell'efficacia della Convenzione trova, pertanto, una duplice motivazione sia nell'esigenza di non far venire meno l'intervento umanitario, sia nel consentire un periodo di più approfondita valutazione, approfondimento e calibrazione dell'aiuto alimentare.

La data di fine proroga, fissata a giugno 2003, segue il rigido schematismo delle annualità che si dipanano dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. L'*iter* di riunioni che ha condotto alla decisione di proroga, formalizzata, da ultimo, il 9 dicembre 2002, ha così sottratto un considerevole arco di tempo allo studio e alla programmazione di iniziative vivamente sollecitate dagli stessi Governi amici dei Paesi in via di sviluppo, così come da organismi internazionali *World Food Program* (WFP) e, in molteplici situazioni, è venuto a mancare un indispensabile supporto alle stesse attività di cooperazione (ordinaria e di emergenza), che nell'aiuto alimentare trovano impulso e sinergia. La continuità con cui lo Stato italiano si è adoperato nel settore della sicurezza alimentare negli anni dal 1995 ad oggi e la necessità di conservare la presenza della cooperazione italiana in un settore vitale all'interno di scenari di crisi che purtroppo oggi coinvolgono ampie regioni del pianeta, è ragione imprescindibile per la immediata messa a disposizione dello strumento legislativo che consenta il pronto avvio di interventi i cui tempi tecnici di attuazione e la presenza di più attori coinvolti, purtroppo, inseriscono una nota di ulteriore, sensibile, ritardo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'impegno finanziario che l'Italia assume è una quota, concordata in sede comunitaria ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, dell'impegno complessivo dell'Unione europea, pari a 1.318.000 tonnellate di cereali. L'onere a carico dello Stato italiano derivante dall'applicazione della legge di proroga è stimato in 36,2 milioni di euro per il 2003. Tale ammontare — pari a 87 mila tonnellate di cereali — trova copertura nella tabella A della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base alla Convenzione, la Comunità e i suoi Stati membri si impegnano a fornire ogni anno a titolo di aiuto alimentare un quantitativo minimo di 1.318.000 tonnellate di cereali. La ripartizione tra il contributo degli Stati membri e quello della Comunità è deliberata annualmente dal Consiglio.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere, per conto del Governo italiano, alla fornitura degli aiuti alimentari per l'anno 2003 ai Paesi in via di sviluppo. L'AGEA, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla fornitura dei prodotti agroalimentari e della gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune.

L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti e contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Allo scopo di dare attuazione al programma di aiuto alimentare dell'Unione europea previsto per l'anno di proroga della Convenzione di Londra e al fine di assicurare la fornitura di aiuti alimentari corrispondente alla quota a carico del Governo italiano, l'ammontare finanziario pari a 36,2 milioni di euro verrà trasferito su un apposito capitolo di bilancio dell'AGEA, ai fini della copertura finanziaria delle forniture effettuate — sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri — ai Paesi in via di sviluppo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il disegno di legge in oggetto si rende necessario per sancire la proroga della validità della Convenzione di Londra sugli aiuti alimentari, firmata a Londra nel 1999, e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413.

La proroga per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003 è stata approvata dai membri del Comitato per l'aiuto alimentare nelle riunioni del 17 giugno 2002 e del 9 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge di proroga della Convenzione di Londra non incide sulla legislazione vigente.

Il meccanismo di attuazione della Convenzione resta immutato, trattandosi solo di una proroga ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, stabilisce che la Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri per quanto riguarda la fornitura dell'aiuto in cereali a titolo della Convenzione sull'aiuto alimentare, facendo sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari al quantitativo previsto dalla Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione medesima, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.

ART. 2.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è confermata nell'incarico di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 36,2 milioni per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di

base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0049930